

* * *

Sezioni giurisdizionali regionali

Abruzzo

16 – Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo; sentenza 7 marzo 2023; Pres. Nispi Landi, Est. Lo Giudice, P.M. Leoni; Proc. reg. Abruzzo c. F.I. e altro.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente pubblico patrocinato dall’Avvocatura dello Stato – Conferimento incarico oneroso di patrocinio legale ad avvocato del libero Foro – Danno erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, approvazione del t.u. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, art. 43; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.p.c.m. 29 agosto 2001, autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli "Enti parco nazionale", nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, art. 1.

Ove l'ente sia patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, è inutile, e quindi dannosa, la spesa sostenuta per il conferimento di un incarico oneroso di patrocinio ad un avvocato del libero foro, ma, nella quantificazione del danno risarcibile, occorre tener conto del correlato vantaggio per l'Avvocatura dello Stato sotto il profilo del risparmio di attività difensiva in quanto svolta da altro avvocato.

* * *

Calabria

16 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 1 marzo 2023; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Dodaro; Comune *Omissis* c. *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziari – Gestione economica di ente locale – Economo comunale – Affiancamento da parte di altro intraneo comunale – Irrilevanza – Eccezione di difetto di legittimazione passiva – Esclusione.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 74; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, artt. 188, 192.

Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'economo comunale convenuto in giudizio, perché le mansioni sarebbero state eseguite di fatto dal proprio vice laddove si sia trattato di mero affiancamento di un altro soggetto per operazioni inerenti all'ufficio di economo, le cui attività tuttavia si inserivano nella gestione documentata nel conto qui in esame (ovvero in presenza di un "fiduciario" autorizzato ad operare sulla cassa ma di cui risponde comunque il contabile ex art. 188 r.d. n. 827/1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); ovvero in un'ipotesi in cui al contabile "principale" si è affiancato un contabile "secondario" (ipotesi prevista dall'art. 192 del r.d. n. 827/1924, secondo il quale "le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi" e che i contabili secondari debbono rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti "da unirsi a corredo di quello del contabile principale", in quanto "i contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza").

23 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 10 marzo 2023; Pres. Cirillo, Est. Marrè Brunenghi, P.M. Dodaro; Comune *Omissis* c. *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conti giudiziari – Agente contabile addetto alla riscossione – Difetto di legittimazione passiva per maneggio diretto di denaro da parte di altri – Esclusione – Declaratoria di irregolarità – Configurabilità.

C.g.c., artt. 137 ss.

La circostanza che il maneggio diretto del danaro lo abbiano avuto di fatto altri soggetti non riveste alcun rilievo ai fini della declaratoria di irregolarità del conto perché l'agente contabile, sottoscrivendolo, ha fatto proprie le risultanze della gestione nell'esercizio considerato, imputandole a sé stesso sotto ogni profilo.

35 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 20 marzo 2023; Pres. Longo, Est. Marrè Brunenghi, P.M. Ciani; *Proc. reg. Calabria* c. *Omissis*.

Responsabilità amministrativa e contabile – Soggetto privato – Contributi pubblici – Contributo regionale a carico del Fondo europeo per attività di coltivazione agricola – Domanda di aiuto – Difetto di titolo legittimante – Illecito erariale a titolo doloso – Configurabilità.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; regolamento (Ce) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, art. 1.

L'intera normativa di matrice comunitaria (in particolare, il regolamento Ce n. 1122/2009), a sua volta richiamata nelle domande di aiuto, richiedono – in capo al richiedente e sottoscrittore – la consapevolezza della veridicità e della non mendacia delle dichiarazioni contenute nella domanda; pertanto, avendo la convenuta, nelle domande di aiuto, la piena consapevolezza della non disponibilità del titolo (e non già soltanto della mera conduzione fattuale) sui terreni per cui ha richiesto il contributo pubblico, avendo altresì dichiarato falsamente l'esistenza di un contratto di comodato, in realtà mai concluso con i proprietari degli stessi terreni, risulta comprovata inequivocabilmente la dolosa preordinazione al pagamento di contributi indebiti.

42 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 29 marzo 2023; Pres. Cirillo, Est. Longo, P.M. Pallone; Comune di *Omissis* c. *Omissis*.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Gestione economale di ente locale – Carattere anticipatorio e derogatorio – Gestione di mera cassa in regime di anticipazione.

R.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 74; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato, art. 32.

Le spese della gestione economale costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo preordinate a fronteggiare esigenze imprevedute inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa; pertanto, dal carattere anticipatorio e derogatorio della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economista fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.

* * *

Campania

186 – Sezione giurisdizionale Regione Campania; sentenza 22 marzo 2023; Pres. Novelli, Est. D'Oro, P.M. Ferrante; Proc. reg. Campania c. I.P.

Prescrizione e decadenza – Sospensione ex lege – Emergenza sanitaria da Covid-19 – Applicabilità.

C.c., artt. 2934, 2943; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 85, c. 4.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente locale – Incarichi a soggetti esterni – Attività di supporto al Rup – Disciplina generale e speciale – Presupposti – Mancanza – Danno erariale – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 7, c. 6; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, art. 10, cc. 1 e 7; d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici, art. 31, cc. 1 e 7.

Ai fini della validità degli atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, va considerato il periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020 introdotto dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha previsto espressamente la sospensione di tutti i termini prescrizionali, sia di carattere sostanziale che processuale, in considerazione della situazione legata all'emergenza epidemiologica e agli effetti negativi che la stessa avrebbe potuto produrre sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti finalizzate a realizzare il bene comune e, quindi, poste a garanzia delle ragioni erariali.

Costituisce danno erariale l'erogazione di compensi a seguito del conferimento, da parte di un ente locale, a soggetti esterni, di incarichi di supporto al Rup in assenza, oltre che dei presupposti previsti dalla disciplina sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche da quella speciale contenuta nel codice dei contratti pubblici; in particolare, l'amministrazione conferente deve considerare la carenza di figure idonee in organico, la sussistenza di specifiche competenze tecnico professionali richieste per il tipo di intervento e di una specifica procedura in corso di esperimento alla data di affidamento dell'incarico.

* * *

Emilia-Romagna

32 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 14 aprile 2023; Pres. Maiello, Est. Nenna, P.M. De Nicolo; Proc. reg. Emilia-Romagna c. A.M.

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Iscrizione a ruolo del conto compilato d'ufficio – Necessità.

C.g.c., art. 147, c. 3, lett. a).

Giudizi di conto e per resa del conto – Conto giudiziale – Iscrizione a ruolo del conto compilato d'ufficio – Regolazione delle spese processuali – Soccombenza virtuale – Condanna.

C.g.c., artt. 147, c. 3, lett. a), 31, c. 1.

Va sempre fissata l'udienza per la discussione dei conti compilati d'ufficio affinché ne sia garantita la verifica della regolarità; il giudizio di conto instaurato ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. a), c.g.c., ha natura cautelativa, essendo doveroso che un conto non presentato dall'agente contabile sia sottoposto ad un vaglio di natura processuale nel rispetto delle garanzie del giusto processo.

L'agente contabile inottemperante all'obbligo di presentazione del conto va condannato al pagamento delle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 31, c. 1, c.g.c., in applicazione del principio della soccombenza virtuale, per aver reso necessaria con la propria condotta omissiva la celebrazione del processo.

39 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia-Romagna; sentenza 28 aprile 2023; Pres. (f.f.) ed Est. Nenna; P.M. De Nicolo; Proc. reg. Emilia-Romagna c. N.R.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dipendente pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Disciplina autonoma rispetto alla fattispecie generale del “Lodo Bernardo” – Sussiste.

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 55-*quinquies*, c. 2; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, art. 17, c. 30-*ter*; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuazione della l. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, art. 69.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dipendente pubblico – Falsa attestazione della presenza in servizio – Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Condanna penale irrevocabile – Necessità – Non sussiste.

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-*quinquies*, c. 1; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, c. 30-*ter*; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 69.

La falsa attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico dipendente, disciplinata dal secondo comma dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150/2009), realizza una condotta tipicamente causativa di danno erariale per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione, con caratteri autonomi rispetto alla ipotesi generale di danno all’immagine prevista dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009.

Integra l’ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 55-quinquies, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 qualunque condotta fraudolenta (posta in essere anche avvalendosi di terze persone) utilizzata per trarre in inganno l’amministrazione circa la presenza in servizio del dipendente, dovendosi prescindere dai requisiti previsti per la fattispecie disciplinata dall’art. 17, c. 30-ter, d.l. n. 78/2009, tra cui la sussistenza di una condanna penale irrevocabile.

* * *

Friuli-Venezia Giulia

7 – Sezione giurisdizionale Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza 7 marzo 2023; Pres. Bacchi, Est. Gargiulo, P.M. Spedicato; Proc. reg. Friuli-Venezia Giulia c. L.U.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Morte del nascituro – Colpa grave – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

La gravità della colpa prende forma secondo geometrie variabili e l’individuazione del comportamento minimo esigibile, non tenuto, non può restare insensibile alla collocazione del bene-interesse posto sotto la cura dell’agente nella scala dei valori percepibile secondo il quadro costituzionale e il comune sentire, sicché, se si considera anche che la lesione del bene-interesse vita, a differenza di quella di altri beni-interessi (si pensi, ad esempio, a un danno da mancata entrata conseguente all’erroneo computo del contributo di costruzione in occasione del rilascio di un titolo edilizio), non è rimediabile in forma specifica, appare evidente che, inevitabilmente, la pretesa minima è più alta e che, dunque, nel caso di scostamento rispetto al comportamento atteso, la distanza dalla soglia della colpa grave è più ridotta.

9 – Sezione giurisdizionale Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza 5 aprile 2023; Pres. Bacchi, Est. Gargiulo, P.M. Farci; Proc. reg. Friuli-Venezia Giulia c. Omissis.

Responsabilità amministrativa e contabile – Danno da indebita corresponsione di emolumenti per fatto del percettore – Quantificazione del danno – Lordo degli emolumenti erogati e oneri datoriali.

C.g.c., art. 1; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, approvazione del t.u. delle imposte sui redditi, art. 10, c. 2-*bis*; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 150, c. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Applicazione del principio della ragione più liquida – Limiti.

C.p.c., art. 276; c.g.c., artt. 1, 31; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Il c. 2-bis dell’art. 10 del t.u. delle imposte sui redditi – inserito dall’art. 150, c. 1, d.l. n. 34/2020 e che prevede che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del c. 1 [che, a sua volta, dispone che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti], se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili” –

non si applica al caso di responsabilità amministrativa del percettore.

Il principio della ragione più liquida, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, si può applicare se, avuto riguardo all'esito che potrebbe esservi decidendo gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa, l'applicazione dell'art. 31 c.g.c. in tema di regolazione delle spese resta insensibile rispetto a ciò.

* * *

Lazio

149 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 9 marzo 2023; Pres. Miele, Est. Cossu, P.M. Crea, Proc. reg. Lazio c. *Omissis* e altri.

Giurisdizione e competenza – Società partecipata – Società in house – Qualificazione – Irrilevanza – Convenzione sottoscritta con l'ente pubblico socio – Rapporto di servizio – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 12.

Processo contabile – Divieto del *ne bis in idem* – Inammissibilità dell'atto di citazione – Presupposti – Fattispecie.

C.g.c., artt. 4, 7; c.c., art. 2909; c.p.c., art. 324.

Processo contabile – Divieto di frazionamento della domanda – Diversità del rapporto sostanziale – Atto di citazione – Inammissibilità – Esclusione.

Cost. artt. 2, 111; c.g.c., art. 3.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appalto di opera pubblica – Società partecipata – Amministratore delegato – Responsabile unico del procedimento – Organi tecnici – Somme liquidate a seguito di accordo transattivo – Omessa valutazione delle disposizioni nel capitolato speciale – Colpa grave – Sussiste.

C.c., art. 1965; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

L'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di una società partecipata, legata da un rapporto di servizio con l'ente pubblico socio, sulla base di una convenzione che attribuisce la funzione pubblica di stazione appaltante per la realizzazione di un'opera pubblica, rientra nella giurisdizione del giudice contabile, non assumendo, viceversa, rilevanza la qualificazione di società in house non sussistente all'epoca delle condotte contestate.

*Il principio del *ne bis in idem*, operante anche nei giudizi contabili e volto ad evitare che due procedimenti sullo stesso fatto dannoso si concludano con due condanne o con una condanna ed una assoluzione*

ne, non opera nelle ipotesi in cui il primo giudizio sia stato definito con una sentenza in rito (nella specie, la sezione ha respinto l'eccezione di inammissibilità originaria o sopravvenuta della domanda introduttiva del giudizio instaurato successivamente, evidenziando che, al momento della sua proposizione, non era stata adottata alcuna decisione e che la sentenza nel primo giudizio, avendo dichiarato l'estinzione del giudizio, ha natura processuale).

È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per asserita violazione del divieto di frazionamento della domanda, consequenziale al principio di concentrazione della tutela processuale e della ragionevole durata del processo, qualora, pur essendo dedotto in giudizio un rapporto sostanziale unico (contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica), sono addebitate condotte foriere di danno erariale relative a causa petendi e petitum diversi.

Sussiste la responsabilità amministrativa e contabile, a titolo di colpa grave, dell'amministratore delegato della società partecipata da un ente locale alla quale è stata affidata la funzione di stazione appaltante per la realizzazione di un'opera pubblica, del responsabile unico del procedimento e dei responsabili della struttura tecnica, per il danno erariale cagionato agli enti finanziatori dell'opera derivante dal pagamento, in favore della società appaltatrice, di somme riconosciute in via transattiva per il prolungamento dei tempi contrattuali in difformità rispetto alle previsioni del capitolato speciale di appalto.

152 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 13 marzo 2023; Pres. Ciaramella, Est. Sanguigni, P.M. D'Urso; Proc. reg. Lazio c. *Omissis* e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appalto di opera pubblica – Danno alla concorrenza – Esclusione – Mezzi di prova – Comparazione con i prezzi di mercato – Ribassi di gara per lavori simili – Utile d'impresa – Collegamento tra imprese – Non sufficienza.

C.c., art. 2697; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appalto di opera pubblica – Somme liquidate per opere non realizzate – Responsabile unico del procedimento e direttore di aeroporto – Elemento soggettivo – Danno patrimoniale diretto – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Deve escludersi il danno alla concorrenza non provato dall'attore pubblico nell'an e nel quantum con idonei mezzi, quali la comparazione con i prezzi di mercato, con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori simili, non potendo diversamente ammettersi, alla luce di consolidati principi giurisprudenziali, né il ricorso all'astratto criterio dell'utile d'impresa, né l'asserito riferimento al collegamento illecito fra le imprese.

Sussiste la responsabilità amministrativa e contabile del responsabile unico del procedimento e del direttore di aeroporto, a titolo rispettivamente di dolo e colpa grave, per il danno erariale cagionato per le somme liquidate per la realizzazione, in diverse zone aeroportuali, di opere appaltate a varie ditte aggiudicatrici, ma non eseguite o effettuate in modo difforme dalle pattuizioni contrattuali.

154 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 13 marzo 2023; Pres. Miele, Est. Bombino, P.M. Pezilli; Proc. reg. Lazio c. W.L.

Giurisdizione e competenza – Dirigente – Posizione di fuori ruolo istituzionale – Svolgimento di incarichi esterni non autorizzati – Compensi – Mancato riversamento – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Fattispecie.

C.g.c., art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53, cc. 7 e 7-bis; l. 21 dicembre 2001, n. 443, delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, art. 1; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, art. 20.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dirigente – Posizione di fuori ruolo istituzionale – Svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati – Responsabilità amministrativa – Sussistenza.

D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, artt. 58, 59; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, cc. 7 e 7-bis.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Posizione di fuori ruolo istituzionale – Posizione di aspettativa senza assegni – Differenza.

D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 58, 59; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 23-bis.

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile per il mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti da parte di un dipendente pubblico che ha svolto incarichi esterni non autorizzati nel periodo di collocamento in fuori ruolo istituzionale (nella specie il dipendente pubblico è stato nominato commissario straordinario per la realizzazione di un intervento rientrante nella l. n. 443/2001).

Sussiste la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico collocato in fuori ruolo istituzionale per il mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, essendo egli co-

munque legato da un rapporto organico con l'amministrazione d'appartenenza conferente, e quindi sottoposto alla disciplina delle incompatibilità relative al rapporto di pubblico impiego.

L'istituto del collocamento fuori ruolo, la cui disciplina principale è contenuta nel d.p.r. n. 3/1957, è teso a soddisfare l'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, comporta una modifica temporanea e funzionale del rapporto di servizio, conserva invariati status e qualifica, fa conservare al dipendente il diritto al rientro nella medesima amministrazione e si differenzia dall'istituto dell'aspettativa senza assegni nel quale si persegue l'interesse del dipendente a svolgere a tempo definito un'esperienza lavorativa presso altra amministrazione o datore di lavoro privato.

192 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 30 marzo 2023; Giud. un. Di Benedetto; Ministero della difesa c. D.M.A.

Revocazione (giudizio di) – Sentenza di primo grado – Documentazione rilevante depositata – Mancato esame – Ricorso per revocazione – Inammissibilità.

C.g.c., artt. 189, 190, 202, c. 1.

È inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza del giudice di primo grado per il mancato esame di documentazione rilevante depositata, trattandosi di un rimedio esperibile avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

221 – Sezione giurisdizionale Regione Lazio; sentenza 3 aprile 2023; Giud. un. Fava; *Omissis* c. Inps.

Giurisdizione e competenza – Pensionati pubblici residenti all'estero – Rideterminazione del trattamento pensionistico – Imposizione fiscale – Giurisdizione contabile – Esclusione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.

Cost., art. 3; c.g.c., art. 1, c. 2.

Il giudizio avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento pensionistico al lordo delle trattenute fiscali proposto da ex lavoratori appartenenti al settore pubblico, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto ai trattamenti pensionistici dei lavoratori privati residenti all'estero che, per effetto di convenzioni internazionali, hanno la facoltà di scegliere se l'imposizione fiscale debba avvenire nello Stato estero o in Italia, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questione da devolvere alla cognizione del giudice tributario.

Liguria

22 – Sezione giurisdizionale Regione Liguria; sentenza 2 marzo 2023; Pres. Rosati, Est. Benigni, P.M. Giuseppone; Proc. reg. Liguria c. R.D.F.

Responsabilità amministrativa e contabile – Docente universitario – Attività extraistituzionale non autorizzata – Comunicazione generica – Condotta omissiva dell'amministrazione di appartenenza – Danno erariale – Quantificazione.

C.c., art. 1227, c. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53, c. 7; l. 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, art. 6.

Responsabilità amministrativa e contabile – Docente universitario – Attività extraistituzionale non autorizzata – Indebita percezione di indennità di esclusiva – Onere della prova – Necessità.

C.c., art. 2697, c. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6.

A fronte di una comunicazione di incarico extra istituzionale dal contenuto del tutto generico, l'università è tenuta ad acquisire dal docente gli elementi necessari a chiarire la natura professionale o consulenziale dell'incarico; in mancanza, la condotta omissiva dell'amministrazione va valutata, ai sensi del c. 1 dell'art. 1227 c.c., ai fini della quantificazione del danno, quale fattore concausale del nocumento erariale da omesso riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.

Va respinta la domanda attorea, avente ad oggetto l'indebita percezione dell'indennità di esclusiva, non avendo il pubblico ministero dimostrato che a causa dello svolgimento dell'incarico non autorizzato il docente universitario abbia reso prestazioni qualitativamente e quantitativamente inferiori rispetto a quelle dovute in regime di tempo pieno.

* * *

Lombardia

5 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; decreto 27 marzo 2023; Giud. un. Pezzilli; Proc. reg. Lombardia c. V.A.

Responsabilità amministrativa e contabile – Gestore di struttura ricettiva – Imposta di soggiorno – Attribuzione della qualità di responsabile di imposta – Retroattività.

D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 64, c.1; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, art. 4, c.

1-ter; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, art. 180, cc. 3 e 4; d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, art. 5-quinquies.

Responsabilità amministrativa e contabile – Gestore di struttura ricettiva – Imposta di soggiorno – Affidamento funzioni di riscossione – Qualifica di agente contabile – Sussiste.

D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, c.1; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4, c. 1-ter; d.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 180, cc. 3 e 4.

Giudizi di conto e per resa del conto – Gestore di struttura ricettiva – Imposta di soggiorno – Agente contabile – Obbligo di resa del conto – Sussiste.

C.g.c., art. 141, c. 1, lett. d); r.d. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, artt. 178, 610; d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4, c. 1-ter.

L'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, conferendo efficacia retroattiva al c. 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, ha esteso l'attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "rilancio" n. 34/2020).

Il c. 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, non ha determinato conseguenze in ordine alla qualificazione di agente contabile del gestore per quanto riguarda le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, per conto dell'ente impositore; sotto il profilo ordinamentale le qualifiche di agente contabile e di responsabile di imposta, assolvendo a funzioni diverse con titoli autonomi di responsabilità, sono complementari e concorrono a garantire l'incameramento effettivo dell'imposta di soggiorno e la completezza della responsabilità.

La qualità di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva va riconosciuta in base alle effettive modalità attuative dell'imposta di soggiorno previste dai regolamenti comunali ai quali rinvia il c. 3 dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011; conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 178 e 610 del r.d. n. 827/1924, va affermata la qualità di agente contabile del gestore della struttura ricettiva al quale il regolamento comunale abbia affidato l'incarico di riscuotere l'imposta di soggiorno dall'ospite.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto – (Omissis) 2. L'odierno giudizio attiene a fatti gestori verificatisi nel 2019 e a tale riguardo la Procura istante ha sostenuto la non applicabilità degli interventi normativi recati dall'art. 180, cc. 3 e 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, successivi alla prefata gestione, citando alcune pronunce giurisprudenziali a sostegno.

Al riguardo, va evidenziato che, *medio tempore*, l'art. 5-*quinquies* del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, emanato anteriormente al deposito dell'istanza per resa di conto *de quo agitur*, è stato convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. La legge di conversione ha confermato l'efficacia retroattiva del c. 1-*ter* dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, estendendo l'attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "rilancio" n. 34/2020). Ciò considerato, va quindi ritenuta l'applicabilità della novella legislativa anche ai fatti oggetto di causa.

3. In merito alla valenza della novella, giova ricordare che i menzionati interventi normativi sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi sia in relazione alle ricadute in materia penale che in materia contabile e che, sotto quest'ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti giurisprudenziali del giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di agente contabile in capo al gestore di struttura ricettiva con conseguente soggezione all'obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione di questa Corte.

3.1. I menzionati orientamenti giurisprudenziali possono, senza pretesa di esaustività ed in estrema sintesi, sostanzialmente ricondursi a tre filoni principali:

3.1.1. un primo orientamento secondo il quale, la modifica del quadro normativo che ha operato la qualificazione dell'albergatore quale responsabile di imposta, avrebbe fatto automaticamente venire meno il rapporto di servizio con l'ente impositore, nei confronti del quale l'albergatore avrebbe ora un obbligo diretto di versamento dell'imposta di soggiorno, espressione di un rapporto di natura esclusivamente tributaria come coobbligato in solido con il soggetto passivo dell'imposta al pagamento della stessa. Conseguentemente il denaro che il gestore riceve dall'ospite non avrebbe (più) natura pubblica e non darebbe luogo ad una gestione/maneggio di denaro pubblico con i connessi adempimenti e responsabilità. Secondo tale ricostruzione – ritratta dall'esame della giurisprudenza penale post-riforma, che ha escluso la qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al responsabile d'imposta – la giurisdizione della Corte dei conti sarebbe venuta meno in radice non sussistendone più i necessari presupposti (così *ex multis* Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia n. 38/2021; nn. 89, 242/2022; Sez. giur. reg. Lazio n. 596/2022; 31/2023; Sez. giur. reg. Puglia n. 529/2022);

3.1.2. un secondo orientamento intermedio ha, invece, concluso per il mantenimento della giurisdizione di questa Corte, configurando una responsabilità per omesso riversamento in capo al gestore della struttura ricettiva, ma non per un obbligo di resa del conto giudiziale. È stato, in particolare, evidenziato che il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, avrebbe comportato il non assoggettamento del gestore

all'obbligo di resa del conto mentre invece non risulterebbero mutati i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile ed in particolare il rapporto di servizio che fonda la responsabilità erariale con radicamento della giurisdizione contabile in caso di violazione dei suddetti obblighi, insieme a quelli, correlati, di raccolta, contabilizzazione e rendicontazione delle somme, stante la strumentalità della funzione alla riscossione dell'imposta (Cass. S.U., n. 13330/2010 e n. 14891/2010; Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, n. 86/2022). Pertanto, in caso di danno erariale, il gestore resterebbe comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti anche dopo l'introduzione del d.l. n. 34/2020 (così, Sez. giur. reg. Toscana, n. 273/2020; n. 119/2021; n. 367/2022);

3.1.3. un terzo orientamento, condiviso anche da plurime pronunce d'appello, ritiene infine che la novella normativa in discorso non abbia inciso sulla qualità del gestore di struttura ricettiva quale agente contabile che, come tale, rimarrebbe assoggettato alla giurisdizione di questa Corte e tenuto alla resa del conto giudiziale. Si è, a tale proposito, osservato che l'introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico del gestore della struttura ricettiva, come responsabile di imposta, lo coinvolgerebbe *ope legis* nel rapporto tributario esclusivamente con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito, e che non sarebbe corretto affermare la piena soggettività tributaria dello stesso, trattandosi pur sempre di un tributo gravante su altri soggetti. Egli quindi, seppure responsabile di fronte all'ente impositore, assumerebbe ancora una funzione di riscossione e riversamento, nell'interesse altrui, di denaro con finalizzazione pubblicistica, non potendosi sostenere – alla stregua del novellato art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 – che le somme riscosse entrino ad ogni effetto nel patrimonio del gestore in capo al quale si configurerebbe un autonomo e proprio obbligo tributario. A conferma del permanere di un ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell'ente impositore vi sarebbe, invece, la previsione, contenuta nel citato articolo "*degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*", così da rendere il gestore partecipe dell'attività amministrativa di esazione tributaria (così *ex multis* Sez. giur. reg. Liguria n. 1/2022; Sez. giur. reg. Lazio nn. 93, 301 e 351/2022; Sez. giur. reg. Emilia-Romagna n. 325/2021; Sez. giur. reg. Piemonte, ord. n. 46/2022; Sez. giur. reg. Marche n. 19/2022; Sez. II centr. app. n. 275/2022; Sez. III centr. app. n. 247/2021; n. 68/2023; Sez. I centr. app. nn. 30 e 107/2023).

4. Alla stregua degli approdi ermeneutici sopra sintetizzati, la questione sulla quale gli orientamenti richiamati forniscono soluzioni divergenti si risolve sostanzialmente alla seguente alternativa: se la presenza di un rapporto tributario tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, riconducibile alla figura del responsabile di imposta, sia compatibile o meno con l'affidamento da parte dell'ente dell'incarico di riscuotere l'imposta dal debitore principale, costituen-

te autonomo rapporto di servizio con maneggio di pubblico denaro.

4.1. Secondo una parte della giurisprudenza, come visto, la qualità di agente contabile, quale destinatario giuridico delle somme incassate, presuppone una relazione funzionale con l'ente pubblico del tutto estranea al rapporto tributario, essendo pacifico che un soggetto personalmente obbligato a corrispondere un tributo, quando lo versa adempie un'obbligazione di natura tributaria, gestisce denaro proprio e dell'eventuale inadempimento risponde secondo la normativa fiscale anche per quanto riguarda gli obblighi accessori che sono funzionali all'attuazione dello stesso. Tale schema sarebbe valido anche nell'ipotesi del responsabile di imposta, che è solidalmente obbligato con altri al pagamento nei confronti dell'erario, con diritto di rivalsa. Pertanto, calando tale ragionamento nell'ambito del nuovo regime dell'imposta di soggiorno, è stato ritenuto che la specifica qualifica di responsabile di imposta assunta dal gestore, in base all'art. 4, c. 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, abbia modificato sostanzialmente il rapporto tra questo e l'ente impositore, attraendovi anche gli obblighi accessori di incasso e riversamento dell'imposta che, quindi, parteciperebbero della stessa natura tributaria dell'obbligazione principale.

4.2. Dall'altro lato, invece, valorizzando l'esclusiva funzione di garanzia che caratterizza la posizione del responsabile di imposta verso l'erario, altro filone giurisprudenziale ha argomentato che, non essendo attribuibile al responsabile la fattispecie imponibile, stante la sua la pacifica estraneità al presupposto impositivo, ad esso non potrebbe imputarsi una soggettività tributaria piena. Pertanto, residuerebbero spazi per l'affidamento contestuale di funzioni ausiliarie di riscossione e riversamento da parte dell'ente impositore che lo abbia a ciò espressamente incaricato con norma regolamentare. Su questo fronte è stato ben evidenziato che *“Quale che sia l'orientamento che si ritenga di seguire nella teorica dei soggetti passivi, il responsabile d'imposta, comunque, non è il soggetto percorso dal tributo e resta, anzi, estraneo alla realizzazione del presupposto impositivo. Nondimeno, egli è coinvolto ope legis al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa tributaria, con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito. Per questo si distingue dalla figura del sostituto di imposta, che, invece, è obbligato in via principale, quale soggetto tenuto all'adempimento “in luogo di altri” (art. 64, c. 1, d.p.r. n. 600/1973). Infatti, nella specie, il responsabile d'imposta assicura una solidarietà passiva meramente ‘dipendente’ e ‘successiva’, al realizzarsi della fattispecie collaterale eventuale, ulteriore e diversa, derivante dal mancato versamento del dovuto da parte dell'obbligato principale, individuato nell'ospite della struttura ricettiva, che in via esclusiva pone in essere il presupposto del tributo, non vertendosi in un'ipotesi di solidarietà ‘paritaria o paritetica’, in cui gli effetti di un'unica fattispecie imponibile resterebbero, contemporaneamente ed in modo indistinto, riferibili ad una pluralità di soggetti.*

Per il che, si instaura un rapporto di ‘pregiudizialità-dipendenza’ tra fattispecie principale, cui si collega il debito dell'ospite dell'alloggio, e fattispecie secondaria, da cui deriva l'obbligazione dell'albergatore, che esiste solo in quanto sussista la prima, dal momento che costui non è titolare della capacità contributiva evidenziata dal presupposto e resta coobbligato in via dipendente” (Sez. giur. reg. Liguria n. 1/2022).

Le qualifiche di agente contabile e di responsabile di imposta, assolvendo a funzioni diverse con titoli autonomi di responsabilità, sarebbero, quindi, tra loro complementari e concorrerebbero al fine di garantire l'incameramento effettivo del tributo e la completezza della responsabilità.

Partendo da tale presupposto è stato quindi argomentato che *“Se, da un lato, in base ai principi in materia di responsabilità contabile, la qualifica di agente contabile sancisce la responsabilità del gestore per quanto riscosso, dall'altro, la qualifica di responsabile d'imposta consente di porre direttamente a carico del medesimo anche il non riscosso, ampliando i patrimoni escutibili in chiara matrice antievasiva, attraverso il concorso solidale col turista alle spese sostenute dal comune.” (Sez. giur. reg. Liguria n. 1/2022).*

5. Quest'ultimo orientamento, da ritenersi – allo stato – maggioritario anche nelle sezioni centrali di appello, in sostanza sostiene che l'introduzione di una forma di solidarietà passiva dipendente, quale è quella derivante dalla responsabilità di imposta, volta a rafforzare l'integrale ed effettivo incameramento del tributo, non abbia di per sé innovato il precedente assetto della responsabilità amministrativo-contabile conseguente al maneggio di denaro pubblico, riscosso per conto dell'ente impositore dal gestore di strutture ricettive.

Tale conclusione appare condivisibile alla luce della puntuale ricognizione del quadro normativo di riferimento, svolta nelle citate pronunce anche attraverso l'esame dei lavori preparatori alla novella del 2020, dalla quale emerge l'intento del legislatore di rendere omogenee sul fronte tributario le varie discipline impositive sul turismo adottate nel tempo, aggiungendo il c. 1-ter ma lasciando inalterato il restante quadro regolatorio. È stato in tal senso valorizzato anche il dato letterale della novella che ha espressamente richiamato gli *“ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”*, così ulteriormente suggerendo una continuità della tutela delle risorse pubbliche secondo modalità già consolidate nel solco del previgente assetto normativo.

A valle di tali osservazioni la giurisprudenza citata (in particolare, Sez. giur. reg. Piemonte, ord. n. 46/2022) ha, quindi, affermato che *“ferma la responsabilità in proprio del pagamento nei confronti dell'ente, il gestore continua ad operare riscuotendo l'imposta dal soggetto passivo del tributo, così continuando a gestire denaro pubblico per conto altrui. D'altra parte, a conferma del permanere di un ruolo di collettore di denaro altrui per conto dell'ente impositore vi è la previsione, contenuta nell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011, del-*

la responsabilità in capo del gestore ‘degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale’, così da rendere il gestore partecipe dell’attività amministrativa di esazione tributaria. [...] Permangono, quindi, anche dopo la modifica introdotta dall’art. 180 d.l. n. 34/2020, obblighi strumentali e propedeutici all’accertamento e riscossione dell’imposta di soggiorno che configurano un rapporto di servizio con l’amministrazione percettrice. Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di appello, pertanto, risulta irrilevante ‘la natura di sostituto di imposta o di responsabile di imposta dei gestori delle strutture ricettive, in quanto in base alla giurisprudenza della Suprema Corte la qualità di agente contabile si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di denaro a destinazione pubblica’ (Corte conti, Sez. II centr. app., n. 275/2022)”.

5.1. La tesi della ontologica compatibilità tra le figure di responsabile di imposta e di agente contabile trova principalmente conferma nelle evidenti notazioni differenziali tra la posizione giuridica del debitore e quella del responsabile.

Sul piano generale, può ricordarsi come – accreditata dottrina – abbia ravvisato tra coobbligato principale e secondario differenze giuridicamente valutabili in ragione dell’alienità del debito rispetto a quest’ultimo, precisando che il responsabile di imposta, in virtù di un rapporto secondario e condizionato, a carattere quasi fideiussorio, avrebbe natura di soggetto passivo solo “strumentale”.

Con riferimento alla figura, forse più nota di responsabile di imposta quale quella del notaio rogante, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha, infatti, costantemente ritenuto la sua estraneità al rapporto tributario, operando “quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente” (Cass. n. 9440/2005; nn. 12759 e 20533/2016; n. 12257/2017; n. 8147/2021).

In senso analogo depone anche il riconoscimento in capo al responsabile di imposta di un diritto di rivalsa non obbligatorio per l’intero, al cui esercizio la norma tributaria non attribuisce alcuna funzione nell’assetto attuativo del tributo.

Si tratta, infatti, di un tipo di rivalsa c.d. “semplice” ovvero – come ritenuto da plurima dottrina – di un istituto di mera traslazione economica, volto a realizzare il riequilibrio finanziario proprio del diritto di regresso di stampo civilistico, privo di natura procedimentale tributaria.

Questa tipologia di rivalsa, infatti, ben si differenzia da quella c.d. “dinamica” tipica del sostituto di imposta, che è invece obbligatoria, necessariamente anticipata rispetto al pagamento dell’imposta attraverso le ritenute e connaturata al procedimento di esazione del tributo, essendo il sostituto obbligato in via principale, quale soggetto tenuto all’adempimento in luogo di altri (art. 64, c. 1, d.p.r. n. 600/1973).

5.2. I menzionati profili giuridici convergono, quindi, nel corroborare la ricostruzione sistematica – di cui si è dato conto *sub* 3.1.3. – volta a confutare i due presupposti logico-giuridici posti a base delle declaratorie di difetto di giurisdizione del giudice contabile: la piena soggettività tributaria passiva del gestore, in conseguenza dell’assunta posizione di garanzia quale responsabile di imposta e l’alternatività di tale funzione con quella di agente contabile che della prima è inevitabile conseguenza.

La direttrice esegetica maggioritaria risulta suffragata anche dalla nozione stessa di responsabile di imposta, recata dall’art. 64, c. 3, d.p.r. n. 600/1973, che infatti non individua modalità attuative standardizzate connaturali alla delineata responsabilità, che consentano di attribuire, in via generale, ad eventuali obblighi di incasso e riversamento dell’imposta in capo al co-obbligato dipendente una valenza meramente accessoria alla predetta funzione tributaria, di cui condiderebbero anche la natura.

Infatti, a livello sistematico, è stato osservato da autorevole dottrina che l’attribuzione legislativa della qualità in discorso a determinati soggetti è operata sulla base di “presupposti specifici della responsabilità”, correlati al ruolo assunto dai responsabili nell’attività o nell’operazione soggetta ad imposizione, dal cui concreto atteggiarsi dipendono di modalità attuative specifiche e differenziate, la cui natura e funzione vanno concretamente indagate di volta in volta. Tenendo, peraltro, in considerazione quanto in più occasioni ribadito dalla Corte costituzionale in merito alla prevalenza del favor per l’interesse dell’ordinamento alla corretta applicazione dei tributi rispetto all’integrità patrimoniale dell’obbligato solidale in materia di imposte dirette (v. Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 215 e 13 giugno 2008, n. 211).

A titolo meramente esemplificativo si rileva che il presupposto specifico di responsabilità, dal quale consegue l’intervento in garanzia, può derivare dalla funzione svolta, come nel caso del notaio, dell’ufficiale giudiziario, dei cancellieri etc. per l’imposta di registro (artt. 10 e 57 d.p.r. n. 131/1986) oppure da preesistenti rapporti negoziali tra il terzo responsabile e il soggetto passivo, come nel caso della responsabilità del cessionario di crediti di imposta, ai sensi degli artt. 43-*bis* e 43-*ter* del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 o nel caso della garanzia del depositario o dello spediteo registrato per il pagamento delle accise sui prodotti spediti ai sensi dell’art. 6, c. 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; ovvero, ancora, nel caso della responsabilità del rappresentante fiscale a fini Iva del soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia (art. 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

Vi sono anche casi in cui la solidarietà tributaria dipendente è dalla legge collegata alla libera scelta del coobbligato, come nell’ipotesi dei coniugi che abbiano presentato “dichiarazione dei redditi congiunta”, operante anche nel caso di estraneità del coniuge al presupposto impositivo correlato alla produzione dei redditi accertati anche di provenienza illecita (art. 17 l. 13

aprile 1977, n. 114; v. Cass., 26 marzo 2009, n. 7266; Cass., 14 gennaio 2020, n. 7803). Ed ancora, ipotesi di responsabilità di imposta possono derivare da vicende sostanzialmente unitarie, come in ambito Ires per le società di capitali in regime di trasparenza, per il debito fiscale dei soci, oppure nel c.d. consolidato fiscale, ove sono chiamate a rispondere sia la società controllante che la controllata (artt. 115 e 127 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917-Tuir).

In tutti questi casi le modalità attuative del tributo sono differenziate e risentono di una serie di circostanze come la qualifica ordinamentale, il ruolo di tramite o di collegamento che assume il soggetto responsabile, in base alle quali possono essere o meno contestualmente affidate anche funzioni di riscossione delle imposte con conseguente maneggio di denaro pubblico.

Pertanto, va certamente condivisa l'affermazione che i casi di responsabilità di imposta *“restano assai variegati e non tutti comportano il maneggio di denaro pubblico, presente, invece, in tutte le ipotesi in cui il responsabile è investito anche della funzione di riscossione. Diversamente, il denaro destinato all'adempimento dell'obbligazione tributaria potrebbe non entrare mai nella disponibilità del responsabile”*.

L'affidamento della riscossione al responsabile d'imposta, pertanto, appare elemento ulteriore, che, lungi dal costituire un connotato naturale della responsabilità d'imposta, costituisce tratto peculiare solo di alcune fattispecie.

Orbene, nel caso di contestuale esercizio delle funzioni, l'esattore per l'erario, prima ancora che responsabile d'imposta, riveste la qualifica di agente contabile riscuotitore secondo le norme della contabilità pubblica (v. infra).

Nondimeno, le qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone al responsabile di intervenire quale coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo e rileva, pertanto, principalmente in una fase patologica del rapporto tributario; la seconda, invece, impone a chi riceve somme di versare quanto riscosso e di porre in essere gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e rileva, dunque, in una fisiologica dinamica impositiva.

La qualifica di agente contabile costituisce, dunque, titolo autonomo di responsabilità, con natura, finalità e portata ben diverse dalla responsabilità di imposta, restandone, dunque, fermi i differenti adempimenti, connessi e strumentali alla realizzazione delle diverse funzioni in esame, nonché concorrenti i diversi rimedi da attivare nei confronti del responsabile d'imposta/agente contabile in caso di mancato versamento del dovuto” (Sez. giur. reg. Liguria n. 1/2022).

Nell'individuazione delle modalità applicative di ciascun tributo e dei correlati obblighi del responsabile di imposta, come nel caso dell'imposta di soggiorno, l'esame del dato legislativo di settore va completa-

to con la normativa secondaria cui il c. 3 dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011 espressamente rinvia.

Qui, peraltro, la perdurante assenza di una disciplina generale di attuazione (demandata ad un regolamento ministeriale mai adottato) impone, ai fini che in questa sede interessano, di esaminare i fatti gestori connessi all'attuazione del tributo in concreto affidati dall'ente impositore all'albergatore con proprio regolamento, per poterne verificare la natura esclusivamente tributaria ovvero contabile, ancorché necessariamente connessa al rapporto tributario sussunto nella nozione di responsabile d'imposta recata dall'art. 64, c. 3, d.p.r. n. 600/1973 cui la novella rinvia.

Quindi, sul piano particolare, assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali e, nel caso di specie, il regolamento del Comune di Brescia per l'anno 2019, nel prosieguo esaminato.

5.3. Quanto sopra esposto, induce anche a dubitare che le somme previamente riscosse o acquisite fiduciariamente a titolo di anticipo d'imposta dal soggetto passivo entrino ad ogni effetto nel patrimonio del responsabile di imposta e che questo ne disponga a titolo personale quando effettua il pagamento.

Siffatta evenienza, per quanto riguarda specificamente l'imposta di soggiorno, non solo non risulta confortata alla stregua del novellato art. 4 d.lgs. n. 23/2011 (cfr. sul punto Sez. giur. reg. Piemonte ord. cit.), ma, dal punto di vista ordinamentale generale, una tale ipotesi non appare potersi automaticamente ritrarre dalla sistematica dell'istituto della responsabilità di imposta, che prevede infatti il diritto di rivalsa. Tale ipotesi, inoltre, non sembra predicabile neppure nei casi in cui il responsabile venga dal legislatore autorizzato ad acquisire preventivamente dal soggetto passivo le imposte da versare.

Nel caso in cui la normativa imponga al debitore di corrispondere l'imposta al responsabile e a quest'ultimo di riscuoterla, infatti, si verterebbe in una ipotesi classica di attività di riscossione, in cui la gestione di risorse pubbliche avviene in nome e per conto dell'ente secondo le norme di contabilità pubblica.

Ma anche nei casi, invero eccezionali, in cui il legislatore ha espressamente autorizzato il responsabile di imposta ad acquisire anticipatamente dall'obbligato principale la provvista di denaro necessaria al pagamento dei tributi, tale facoltà risulta accompagnata dalla “segregazione” di tali importi rispetto al patrimonio del responsabile, a causa del precipuo vincolo di destinazione.

Così ad esempio il notaio rogante, autorizzato dalla legge a rifiutare il proprio ufficio *“se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti”* (art. 28, u.c., l. n. 89/1913), è tenuto a versare le somme – consegnategli a titolo fiduciario e delle quali risponde in qualità di pubblico ufficiale – su di un conto corrente dedicato costituente patrimonio separato con obbligo di rendicontazione ex artt. 63 ss. l. n. 147/2013 (in termini con riferimento a

varie casistiche cfr. Cass. n. 26361/2021; n. 49982/2019; n. 33879/2015; n. 471178/2009).

Sicché in generale può escludersi che le somme acquisite dal responsabile di imposta a titolo di imposta entrino nel suo patrimonio ad ogni effetto.

6. Gli specifici profili sopra riportati, seppure con canoni di sinteticità correlati alla tipologia del giudizio, possono fornire ulteriori argomenti al dibattito giurisprudenziale tuttora in corso per quanto riguarda la questione di giurisdizione.

Sotto questo fronte, gli elementi qualificanti l'istituto del responsabile di imposta e la connessa solidarietà passiva dipendente, sunteggiati al precedente punto 5, possono sorreggere il riconoscimento in via generale di una sostanziale "neutralità" di tale funzione rispetto agli ulteriori fatti gestori connessi all'attuazione dell'imposta dovuta.

Infatti, il tenore letterale dell'art. 64, c. 3, d.p.r. n. 600/1973, prevendendo il diritto di rivalsa semplice, suffraga la pacifica ed esclusiva finalità dell'istituto in esame di garanzia del credito erariale per quanto eventualmente non riscosso dal debitore principale.

Come già evidenziato, le varieguate fattispecie legislative che chiamano il responsabile a rispondere solidalmente del pagamento del tributo, pur essendo estraneo alla situazione di capacità contributiva che ne ha costituito il presupposto, si giustificano in funzione dell'esigenza di garantire il soddisfacimento della pretesa erariale, attraverso l'ampliamento dei patrimoni escutibili, sulla scorta di un titolo giustificativo della prestazione rinvenibile nel criterio di collegamento tra rapporti giuridico-economici individuato dal legislatore.

È quindi pacifico che *“Quale che sia l'orientamento che si ritenga di seguire nella teorica dei soggetti passivi, il responsabile d'imposta, comunque, non è il soggetto percosso dal tributo e resta, anzi, estraneo alla realizzazione del presupposto impositivo. Nondimeno, egli è coinvolto ope legis al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa tributaria, con funzione di rafforzamento della garanzia patrimoniale e di tutela del credito. Per questo si distingue dalla figura del sostituto di imposta, che, invece, è obbligato in via principale, quale soggetto tenuto all'adempimento in luogo di altri”* (art. 64, c. 1, d.p.r. n. 600/1973).

Infatti, nella specie, il responsabile d'imposta assicura una solidarietà passiva meramente 'dipendente' e 'successiva', al realizzarsi della fattispecie collaterale eventuale, ulteriore e diversa, derivante dal mancato versamento del dovuto da parte dell'obbligato principale, individuato nell'ospite della struttura ricettiva, che in via esclusiva pone in essere il presupposto del tributo, non vertendosi in un'ipotesi di solidarietà 'paritaria o paritetica', in cui gli effetti di un'unica fattispecie imponible resterebbero, contemporaneamente ed in modo indistinto, riferibili ad una pluralità di soggetti” (Sez. giur. reg. Liguria n. 1/2022).

Con il pagamento dell'imposta da parte del responsabile, questo rapporto si definisce, essendo indubbio l'effetto estintivo che il pagamento del tributo da parte del responsabile d'imposta ha del debito che lo lega solidalmente al debitore principale nei confronti del fisco. Per contro nel rapporto interno, estraneo al rapporto tributario, questo pagamento dà luogo al diritto di rimborso delle somme corrisposte, secondo un meccanismo di rivalsa volto al riequilibrio economico proprio del diritto di regresso di stampo civilistico. La norma tributaria, nel prevedere questo diritto nelle fattispecie responsabilità in esame, come detto, non attribuisce al suo esercizio alcuna funzione connessa all'assetto attuativo del tributo, limitandosi a ribadire l'effetto legale proprio delle obbligazioni solidali nei rapporti interni tra i coobbligati.

Tutto quanto sopra rappresentato *sub* 5.2. e 5.3. consente, ragionevolmente, di superare il sillogismo secondo cui, il responsabile di imposta (*i.e* il gestore di struttura ricettiva) sarebbe in quanto tale implicitamente onerato di obblighi accessori di incasso e riversamento ovvero, tacitamente autorizzato a procurarsi previamente la provvista di denaro necessaria al pagamento delle imposte dal debitore su base fiduciaria e senza alcun effetto liberatorio per quest'ultimo.

Come già argomentato, un siffatto assioma non trova espresso aggancio nel diritto positivo vigente in tema di responsabilità di imposta, che ha previsto l'azione di rivalsa semplice verso il debitore principale quale generale ed adeguato meccanismo di riequilibrio della posizione del responsabile, con norma ritenuta immune da fondati profili di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Cass., 12 giugno 2009, n. 13653).

7. Le suesposte considerazioni, arricchendo l'inquadramento giuridico dell'istituto del responsabile di imposta, inducono pertanto a ritenere che, anche successivamente all'attribuzione della qualifica di responsabile di imposta in capo al gestore, la funzione di riscossione del tributo dal debitore principale e i connessi obblighi di contabilizzazione e versamento, che sovente gli enti impositori hanno specificamente affidato ai gestori in via regolamentare, non costituiscono attività accessorie della responsabilità di imposta aventi natura tributaria, ma assolvono ad una funzione ulteriore di rango contabile, *sub specie* di attività di riscossione di entrate tributarie, volta all'incameramento da parte del comune del tributo corrisposto dal debitore principale.

Tale direttrice esegetica appare, inoltre, suffragata dalla legittimazione degli enti impositori ad adottare "ulteriori" modalità applicative del tributo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 23/2011). Ciascun comune, quindi, nell'esercizio della potestà normativa concessa anche in caso di mancata emanazione della disciplina generale di attuazione dell'imposta da parte del Mef, può legittimamente (sotto il profilo gerarchico delle fonti) incaricare l'albergatore di incassare le somme versate dal soggetto passivo a titolo di imposta di soggiorno,

di contabilizzarle, custodirle e riversarle secondo una determinata tempistica.

7.1. La sostanziale “neutralità” dell’istituto giuridico del responsabile di imposta rispetto alle modalità attuative del tributo sottostante, conforta la compatibilità di un contestuale conferimento al responsabile di imposta di compiti prettamente contabili di riscossione per conto dell’ente impositore.

Le due funzioni, infatti, si completano reciprocamente nella finalità di garantire maggiore certezza dell’incameramento da parte dell’erario di quanto dovuto a titolo di imposta, senza irragionevole aggravio delle responsabilità dei coobbligati.

Sempre in quest’ottica eseguitica non può sfuggire che, relativamente al contributo di sbarco, l’art. 4, c. 3-bis, d.lgs. n. 23/2011 ha espressamente previsto che *“Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”*. La prefata disposizione conferma la possibilità di affidare contestualmente al responsabile del pagamento del tributo il compito di riscuotere l’imposta dal debitore principale e salva, in ogni caso, la responsabilità di imposta con diritto di rivalsa.

Si tratta, quindi, di una soluzione applicativa plausibile e giuridicamente compatibile con la qualità di responsabile di imposta, che gli enti locati impositori possono adottare anche nel caso dell’imposta di soggiorno nell’esercizio della loro potestà regolamentare.

8. Conclusivamente, alla luce del ponderato esame di tutti gli elementi sopra riportati, valutati gli stessi con riferimento alla specifica disciplina legislativa dell’imposta di soggiorno, recata dall’art. 4, c. 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, e considerata anche la portata espressamente retroattiva della novella per effetto dell’art. 5-*quinques* d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021, si deve ritenere che l’attività di raccolta/incasso/riscossione dell’imposta di soggiorno, svolta dai gestori di attività ricettive in base alla normativa regolamentare adottata dagli enti impositori (*ante e post* novella), non scaturisca implicitamente dalla qualità di responsabile di imposta né da questa è inevitabilmente attratta, bensì costituisca (laddove espressamente prevista) un’attività ausiliaria ulteriore, svolta nell’interesse degli stessi enti, strumentale all’esazione dell’imposta di soggiorno corrisposta direttamente dal soggetto passivo.

Conseguentemente, non può dubitarsi che, per l’effetto venga ad instaurarsi con l’ente impositore anche un rapporto di servizio di tipo contabile che si affianca a quello di natura tributaria. Le somme incassate a titolo di imposta dai gestori delle strutture alberghiere rivestono natura di *pecunia publica* con vincolo di destinazione e non entrano nel patrimonio degli stessi. I gestori, pertanto, con riferimento alla predetta attività assolvono funzioni di agente contabile con i correlati obblighi e responsabilità, alle quali si ag-

giunge – limitatamente agli importi non corrisposti dai soggetti passivi – quella di provvedere direttamente al relativo pagamento a titolo responsabilità solidale dipendente, con diritto di rivalsa per l’intero.

L’adempimento di quest’ultimo obbligo rimane soggetto alla potestà accertativa dell’ente impositore e alla giurisdizione del giudice tributario, competente a conoscere di tutti i rapporti aventi natura tributaria in cui si eserciti una potestà impositiva nelle forme del giudizio impugnatorio sugli atti impositivi di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.

In definitiva, la complementarietà delle obbligazioni imputabili alle qualifiche di responsabile di imposta e di agente contabile, ascritte al gestore di strutture ricettive, contribuisce a garantire l’incameramento effettivo del tributo e la completezza delle responsabilità, secondo le regole proprie rispettivamente della giurisdizione tributaria e contabile, improntate a principi di autonomia dei relativi giudizi.

Costituisce, infatti, assioma consolidato che l’autonomia delle nozioni giuridiche assunte nei vari plessi giurisdizionali, trovi fondamento nella specificità delle rispettive discipline, categorie e principi, nonché delle rispettive funzioni ordinamentali, con conseguente esclusione di imprescindibili nessi di pregiudizialità o dipendenza tra le stesse.

In particolare, per tutti i motivi sopra evidenziati, non osta al riconoscimento in sede contabile della qualità di agente contabile in capo al gestore – da accertare in base al contenuto degli “ulteriori” obblighi affidatigli dall’ente, risultante dal dato regolamentare la circostanza che non sia stata riconosciuta allo stesso, in relazione alla contestuale funzione di responsabile di imposta, anche la qualità di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale, rilevante agli esclusivi effetti penali per l’accertamento della correlata responsabilità. Pertanto, ai fini dell’attribuzione della qualità di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, sia nella fase di riscossione dell’imposta che in quella del versamento e dei contenuti giuridici pubblici che ne connotano l’esercizio, non può prescindere nella presente sede dal puntuale esame delle effettive modalità attuative del tributo che gli enti impositori abbiano in concreto adottato in base agli specifici regolamenti comunali ai quali rinvia il c. 3 dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011. (*Omissis*)

9 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; decreto 27 marzo 2023; Pres. Canu, Est. Berretta, P.M. Lupacchino; Proc. reg. Lombardia c. M.C.

Processo contabile – Rito abbreviato – Poteri del giudice – Delibazione sommaria – Determinazione della somma dovuta in misura maggiore a quella proposta – Ammissibilità.

C.g.c., art. 130, cc. 6 e 7.

Nel giudizio abbreviato, il giudice è chiamato a valutare la congruità delle somme offerte in base ai parametri della “gravità della condotta” e della “en-

tità del danno”, a fronte di una delibazione sommaria, propria del rito, fondata sulle allegazioni contenute nel fascicolo processuale ed avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa; ne consegue la possibilità di ammissione alla definizione agevolata mediante il pagamento di una somma maggiore di quella proposta dalla parte e concordata con il pubblico ministero, spettando al giudice la valutazione sulla congruità della somma medesima.

Considerato in diritto – L’istanza di applicazione del rito abbreviato disciplinato dall’art. 130, d.lgs. n. 274/2016, nel caso all’esame, risulta proposta nel rispetto delle forme e termini di legge e si presenta pertanto ammissibile.

La vicenda illecita all’esame non ha determinato un doloso arricchimento del convenuto, con la conseguenza che non trova applicazione la preclusione prevista dall’art. 130, c. 4.

In base alle disposizioni contenute nell’art. 130, c. 6, il collegio – acquisito il parere del pubblico ministero, che nel caso all’esame risulta concorde rispetto all’istanza definitiva – è chiamato a valutare la congruità delle somme offerte in base ai parametri della “gravità della condotta” e della “entità del danno”.

Sulla base di una sommaria delibazione, propria del rito, fondata sulle allegazioni contenute nel fascicolo processuale ed avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa, l’importo di euro 70.000 concordato tra la parte convenuta e la Procura regionale non si appalesa sufficiente per la definizione del procedimento e deve essere incrementato, ad avviso della sezione, sino alla somma di euro 100.000.

Si evidenzia quanto segue. 1) L’originaria contestazione erariale, formalizzata dall’organo requirente con l’invito a fornire deduzioni del 6 giugno 2022, ha riguardato i compensi percepiti dal M. nel contesto temporale 2015-2020 (euro 276.209) e le differenze tra il trattamento stipendiale a tempo pieno e quello a tempo definito nello stesso periodo (euro 155.694,20). Il pregiudizio erariale veniva imputato a titolo di dolo.

2) A seguito delle deduzioni difensive presentate dal docente nella fase preprocessuale, la Procura regionale ha ritenuto di dover emendare il libello attoreo e ha derubricato l’elemento soggettivo imputato al M. da dolo a colpa grave, limitando il periodo temporale oggetto di contestazione agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Il credito risarcitorio dell’amministrazione universitaria veniva infatti ritenuto prescritto per i periodi precedenti in ragione dell’insostenibilità della contestazione di aver occultato dolosamente l’illecito, in coerenza con la derubricazione dell’imputazione soggettiva.

3) L’organo requirente ha puntualmente valorizzato una serie di argomentazioni difensive finalizzate a rappresentare la buona fede del convenuto nell’espletamento dell’attività esterna. In particolare:

- Il fatto che quando diveniva professore ordinario e optava per il rapporto a tempo pieno, nessuno avver-

tiva il docente della circostanza che tale regime fosse incompatibile con l’attività libero professionale;

- Il fatto che solo nel dicembre 2018, a fronte dell’invio di una circolare rettorale, il M. veniva a conoscenza delle conseguenze del diverso regime scelto e comunicava formalmente all’Università di aver esercitato la libera professione *extra moenia* in regime di partita Iva, ritenendola non subordinata a specifica autorizzazione;

- Il fatto che a fronte di ciò, l’Università nulla rispondeva, ingenerando il convincimento di poter proseguire l’attività esterna.

4) Se da un lato può convenirsi con la Procura regionale che la condotta imputabile al convenuto non abbia assunto connotazione dolosa e sia rimasta contenuta entro i limiti della colpa, nondimeno l’illiceità del comportamento risulta obiettivamente molto grave, atteso che il regime delle incompatibilità risultava chiaramente dalle norme regolatrici la materia presso le Università (sia l’art. 6 l. n. 240/2010, sia il previgente art. 11 del d.p.r. n. 38/1980, che prevedeva invece una disciplina financo più rigorosa). Il mancato rispetto, da parte del convenuto, delle prescrizioni legali risulta palesemente ingiustificabile e ha denotato quanto meno gravissima superficialità.

5) L’attività libero professionale è risultata decisamente consistente sia in relazione al contesto temporale oggetto di contestazione (giugno 2017-dicembre 2020), sia in relazione agli anni precedenti (in particolare il 2015 e il 2016). Il M. ha affiancato alla prestazione lavorativa a tempo pieno presso l’Ateneo, un’attività esterna presso quattro distinti studi di odontoiatria e ha percepito ingenti proventi, per una media di circa 45.000 euro annui (pari a ben oltre il 50 per cento del reddito derivante dall’impiego pubblico).

Alla luce di quanto esposto, l’istanza di rito abbreviato può essere accolta con ammissione alla definizione del procedimento, con il pagamento tuttavia di una somma maggiore rispetto a quella concordata dal convenuto con la Procura regionale, che deve essere parametrata in misura pari a circa il 40 per cento del danno erariale contestato in citazione e definitivamente fissata in euro 100.000. (*Omissis*)

42 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 3 marzo 2023; Pres. Tenore, Est. Berruti, P.M. Papa; C.A. c. Proc.reg. Lombardia

Giurisdizione e competenza – Sequestro conservativo – Inefficacia – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Deposito di copia della sentenza di condanna esecutiva nella cancelleria del giudice competente dell’esecuzione – Irrilevanza.

C.g.c., artt. 1, 73, 78, 80; c.p.c., artt. 497, 562, 686; disp. att. c.p.c., artt. 156, c. 1, 172.

Il giudizio di accertamento dell’inefficacia del sequestro conservativo concesso dal giudice contabile, convertito in pignoramento per effetto di sentenza di

condanna esecutiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione, mentre gli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. incidono esclusivamente sulla efficacia del pignoramento (nella specie, a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, il creditore non aveva provveduto al deposito della sentenza di merito ex art. 156 disp. att. c.p.c., né, di conseguenza, a presentare l'istanza di vendita nel termine previsto dall'art. 497 c.p.c., con conseguente cessazione dell'efficacia del pignoramento).

77 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia; sentenza 6 aprile 2023; Pres. Canu, Est. Manni, P.M. Foggia; Proc.reg. Lombardia c. S.D. e altro.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Legge “Gelli-Bianco” – Irretroattività.

R.d. 16 marzo 1942, n. 262, disposizione sulla legge in generale, art. 11; l. 8 marzo 2017, n. 24, disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, art. 13.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Onere di comunicazione – Processo contabile – Condizione di procedibilità – Inammissibilità dell'azione – Sussiste.

L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 13.

Ai fini dell'applicazione della l. n. 24/2017, rileva il momento della commissione dei fatti integranti l'erronea esecuzione della prestazione medica, ossia il fatto generatore dell'evento dannoso, stante l'assenza di una espressa disposizione che le attribuisca efficacia retroattiva, tale principio trova applicazione anche in relazione all'art. 13 l. n. 24/2017, in quanto introduce una condizione di procedibilità dell'azione strettamente connessa con il complesso del nuovo regime di responsabilità; diversamente ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione delle azioni risarcitorie già proposte in buona fede secondo la previgente regolamentazione.

Nel caso di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, se la procedura aziendale per la gestione delle richieste risarcitorie viene avviata nella vigenza della nuova normativa di cui alla l. n. 24/2017 (in specie la richiesta di risarcimento è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco), viene a mancare il presupposto fondante l'irretroattività delle norme processuali, e la condizione di procedibilità di cui all'art. 13 va conseguentemente applicata.

Molise

9 – Sezione giurisdizionale Regione Molise; sentenza 24 marzo 2023; Pres. Viciglione, Est. Iocca, P.M. Brizi; Proc. reg. Molise c. F.T.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Dipendente – Rimborso spese legali a personale prosciolti in sede penale per non luogo a procedere – Danno erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Amministratori – Proscioglimento in sede penale – Sentenza anteriore all'entrata in vigore della norma che lo prevede – Rimborso spese legali – Inammissibilità.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 86; d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, art. 7-bis.

Sussiste danno erariale per il rimborso da parte di un ente locale delle spese legali a personale prosciolti in sede penale per non luogo a procedere posto che l'assunzione, da parte dell'ente locale, delle spese di difesa sostenute dal dipendente non può, comunque, intervenire in assenza di pronunce assolutorie.

Non è ammissibile il rimborso, da parte dell'ente locale, delle spese di difesa sostenute da amministratori prosciolti in sede penale con sentenza anteriore all'entrata in vigore della norma che lo prevede.

Piemonte

30 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 1 marzo 2023; Pres. Pieroni, Est. Gili, P.M. Valero; Proc. reg. Piemonte c. F.M.

Processo contabile – Giudizio di responsabilità amministrativa – Danno erariale – Pagamento integrale – Cessazione materia del contendere – Sentenza – Effetti sostanziali – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Nell'ambito di un giudizio per responsabilità amministrativa, la sentenza con la quale, a seguito dell'integrale versamento delle somme contestate a titolo di risarcimento del danno, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha natura di provvedimento con effetti sostanziali (nella specie, il pagamento da parte del soggetto garante delle somme riscosse dal titolare di una ricevitoria del lotto, ma non riversate all'erario, ha fatto venir meno i presupposti dell'azione di responsabilità per danno erariale).

34 – Sezione giurisdizionale Regione Piemonte; sentenza 9 marzo 2023; Pres. Pieroni, Est. Baldi; M.B. c. Proc. reg. Piemonte.

Giudizi di conto e per resa del conto – Giudizio per resa del conto – Opposizione – Obbligo di resa del conto – Intervento amministrazione – Ammissibilità.

C.g.c., artt. 142, 144, 148.

Giudizi di conto e per resa del conto – Giudizio per resa del conto – Opposizione – Obbligo di resa del conto – Legale rappresentante di una società – Qualifica di agente contabile – Esclusione.

C.g.c., art. 142; r.d. 23 maggio 1927, n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 178; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 44; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Nel giudizio di opposizione alla resa di conto l'intervento dell'amministrazione è ammissibile, considerata sia l'inappellabilità della sentenza che chiude il giudizio, sia l'espressa previsione della partecipazione nella successiva ed eventuale fase di esame del conto giudiziale.

È fondato il ricorso in opposizione al decreto del giudice monocratico per resa di conto proposto dal presidente e legale rappresentante di una società – alla quale è affidata la gestione di immobili destinati all'edilizia sociale – in quanto, pur sussistendo in capo a diversi soggetti interni o esterni alla società, specifici obblighi di rendicontazione per la gestione del patrimonio immobiliare e per i proventi da esso derivanti, il predetto soggetto non è qualificabile ipso iure come agente.

* * *

Puglia

146 – Sezione giurisdizionale Regione Puglia; sentenza 21 aprile 2023; Pres. ed Est. Daddabbo; P.M. Gianini; Proc. reg. Puglia c. E.O.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appalto di servizi – Proroga affidamento – Danno da lesione della concorrenza – Non sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Non sussiste danno da lesione della concorrenza quando la proroga dell'affidamento riguarda un appalto di servizi il cui corrispettivo è quasi interamente costituito da spese per il personale messo a disposizione dall'appaltatore.

* * *

Sardegna

48 – Sezione giurisdizionale Regione Sardegna; sentenza 6 aprile 2023, Pres. Cabras, Est. D'Ambrosio, P.M. Usai; Proc. reg. Sardegna c. M.M.G.A. e altro.

Processo contabile – Giudizio di responsabilità amministrativa – Danno indiretto – Processo penale – Estinzione del reato per prescrizione – Parte civile – Condanna al risarcimento del danno – Efficacia di giudicato – Sussiste.

C.p.p., art. 578, c. 1; c.p.c., art. 129, c. 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Dirigenti incaricati della manutenzione delle strade urbane – Condotta omissiva – Sinistro stradale – Condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni – Danno indiretto – Sussiste.

C.p., art. 40; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Nell'ambito di un giudizio per responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti dell'ente locale, la cui responsabilità penale è stata esclusa per intervenuta prescrizione del reato, per danno indiretto derivante dalla condanna al risarcimento dei danni disposta dal giudice penale, le statuizioni civili da quest'ultimo pronunciate nei confronti dell'ente locale, soggetto solidalmente obbligato al risarcimento del danno, sono opponibili utilizzabili da parte del giudice contabile.

Sussiste la responsabilità amministrativa dei dirigenti dell'ente locale incaricati della manutenzione delle strade urbane per il danno indiretto subito dall'ente locale, derivante dalla sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore degli eredi di un soggetto deceduto in un sinistro stradale, per aver omesso di adottare atti idonei ad evitare l'evento dannoso ai quali erano tenuti in ragione della posizione di garanzia ricoperta nell'ambito dell'organizzazione amministrativa.

* * *

Sicilia

147 – Sezione giurisdizionale Regione Siciliana; sentenza 22 marzo 2023; Pres. Maneggio, Est. Grasso, P.M. Alberti; Proc. reg. Siciliana c. D.G.G.M.P. e altro.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente locale – Responsabile dei servizi alla persona – Responsabile unico del procedimento – Emergenza pandemica – Finanziamenti pubblici in favore dei minori per il contrasto alla povertà educativa – Indebito utilizzo – Illecito erariale – Sussiste.

C.g.c., art. 1; d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, art. 63.

L'omesso impiego di un finanziamento per le finalità cui è preordinato ed il contestuale utilizzo dello stesso per finalità estranee a quelle a cui lo stesso è teso, anche se dirette a vantaggio dell'amministrazione, determina un danno erariale in ragione del mancato conseguimento delle utilità di interesse generale che, attraverso la spendita delle risorse pubbliche, l'amministrazione programma di conseguire per la cura e realizzazione dell'interesse pubblico intestato; risulta, quindi, abnorme, immotivata ed illogica la scelta dei convenuti, nelle loro rispettive qualità di responsabile dei servizi alla persona e di responsabile unico del procedimento, di destinare la quasi totalità di finanziamento, accordato ad ente locale per ragioni connesse all'emergenza pandemica e finalizzato al contrasto della povertà educativa in favore dei minori, all'acquisto di quattro autovetture.

* * *

Toscana

72 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana; sentenza 10 marzo 2023; Pres. Bax, Est. Papa; P.M. Imposimato; Proc. reg. Toscana c. G.G. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori di cooperative sociali – Indebita percezione di contributi pubblici – Rapporto di servizio – Sussiste.

Cost., art. 103, c. 2; c.g.c., art. 1, c. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Processo contabile – Ordine di decisione delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Eccezione di prescrizione – Applicabilità.

C.c., art. 2934; c.g.c., art. 101, cc. 1 e 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori di cooperative sociali – Azione di responsabilità amministrativo-contabile – Solidarietà attiva – Mancanza – Atti interruttivi della prescrizione – Art. 1310, c. 1, c.c. – Inapplicabilità.

C.c., artt. 1310, c. 1, 2935; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Sussiste il rapporto di servizio, fondante la giurisdizione del giudice contabile, tra l'amministrazione che ha erogato i contributi e gli amministratori delle cooperative sociali che hanno disposto delle risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità per le quali erano state programmate.

In applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se

logicamente subordinata; conseguentemente, per ragioni di economia processuale, l'eccezione di prescrizione può essere trattata preliminarmente all'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Nel caso di illecita percezione di contributi pubblici, non trova applicazione il disposto dell'art. 1310, c. 1, c.c., qualora manchi la solidarietà attiva, come quando l'erogazione finanziaria provenga pro quota da differenti amministrazioni pubbliche; conseguentemente la costituzione in mora di una sola delle amministrazioni danneggiate non produce effetti interruttivi a favore delle altre.

117 – Sezione giurisdizionale Regione Toscana; sentenza 21 aprile 2023; Pres. Bax, Est. Guerrini; P.M. D'Alessandro; Proc. reg. Toscana c. M.D. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Ente locale – Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori – Presupposti – Normativa applicabile “ratione temporis” – Incertezza normativa – Colpa grave – Non sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art.1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 86, c. 5.

Prescrizione e decadenza – Enti locali – Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori – Pagamento di un debito prescritto – Prescrizione presuntiva – Inapplicabilità.

C.c., art. 2956, c. 2; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art.1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 86, c. 5.

Nel caso di rimborso delle spese legali di amministratori di un ente locale, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa grave è necessaria la corretta rappresentazione del quadro normativo coevo ai fatti (nella specie, il processo penale si era concluso definitivamente nel 2012, periodo in cui si era rilevata l'esistenza di un vuoto legislativo in ordine alla possibilità per gli enti locali di disporre il pagamento o il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, nonché la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia, pertanto il collegio non ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave in capo ai convenuti).

Non può essere accolta la contestazione di responsabilità basata sull'asserito pagamento da parte del comune di un debito prescritto ai sensi dell'art. 2956, c. 2, c.c., attenendo tale disposizione all'istituto della prescrizione presuntiva, inapplicabile ai debiti della pubblica amministrazione, in considerazione delle inderogabili disposizioni di legge che ne disciplinano il pagamento.

* * *

Trentino-Alto Adige

3 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Bolzano; sentenza 31 marzo 2023; Pres. Marinaro, Est. Urso, P.M. Di Gregorio; Proc. reg. Trentino-Alto Adige, Bolzano, c. K.K.

Responsabilità amministrativa e contabile – Dipendente pubblico – Esercizio di attività extraistituzionale non autorizzabile – Danno erariale – Sussistenza – Quantificazione del danno – Criteri.

C.g.c., art. 1; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 60; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53.

La disciplina prevista per il caso di svolgimento, da parte di dipendenti pubblici, di incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ma in astratto autorizzabili, si applica anche al caso di attività non autorizzabili e il relativo danno da mancato versamento, alla stessa amministrazione, del compenso percepito per l'attività extraistituzionale svolta va quantificato in corrispondenza della misura lorda del compenso medesimo.

8 – Sezione giurisdizionale Regione Trentino-Alto Adige, Trento; sentenza 2 marzo 2023; Pres. Bersani, Est. Agliocchi, P.M. Albo; Proc. reg. Trentino-Alto Adige c. C.M.

Processo contabile – Eccezione di prescrizione formulata in scritto difensivo successivo al primo – Inammissibilità.

C.g.c., artt. 1, 90; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

È inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata con scritto difensivo che non sia il primo, ancorché depositato nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione.

* * *

Umbria

13 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 2 marzo 2023; Pres. Floreani, Est. Di Giulio, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. L.B. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società privata – Contributi pubblici – Fondo per le agevolazioni alla ricerca del Miur – Illegittimo utilizzo di crediti d'imposta – Danno erariale – Sussistenza – Responsabilità degli amministratori – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Società privata – Contributi pubblici – Fondo per le agevolazioni alla ricerca del Miur – Discrezionalità tecnica dell'amministrazione – Valutazioni non ostative all'esercizio dell'azione erariale – Configurabilità.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1.

Nel caso in cui, a seguito della percezione di contributi pubblici da parte di una società privata (nella specie, erogati dal Miur per prestazioni quali quelle di ricerca e di progettazione scientifica), risultino fatturate prestazioni inesistenti con la conseguente esposizione, in sede di dichiarazione del reddito d'impresa, del corrispondente credito di imposta, le condotte, causative del danno erariale, non possono che essere imputate agli amministratori della stessa.

La discrezionalità tecnica, spettante all'amministrazione per valutare il carattere effettivo e innovativo oppure fittizio e non originale delle attività di ricerca finanziate dal pubblico erario, non osta al successivo accertamento di responsabilità amministrativo-contabili e finanche penali, né detto esercizio è precluso dalla mancata revoca del provvedimento di concessione dei crediti d'imposta laddove risulti comprovato il carattere fraudolento delle operazioni al solo fine di lucrare indebiti vantaggi patrimoniali.

14 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 7 marzo 2023; Pres. Floreani, Est. Di Giulio, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. E.P. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Appartenenti alla Polizia stradale – Attività penalmente illecite – Servizio di vigilanza stradale – Disfunzione al servizio pubblico – Danno da disservizio – Sussistenza – Quantificazione – Criteri.

C.c., art. 1226; c.g.c., art. 1.

Le attività penalmente illecite poste in essere da appartenenti alla Polizia stradale e consistite nella reiterata interruzione del servizio esterno notturno di pattugliamento con mancato espletamento del turno completo, nonché nell'omissione di interventi richiesti dalla centrale operativa, integrano, oltre che danno pubblico da retribuzioni patrimoniali indebitamente percepite, anche danno da disservizio, quantificabile mediante valutazione equitativa.

18 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 15 marzo 2023; Pres. Floreani, Est. Scognamiglio, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. N.V. e altri.

Giurisdizione e competenza – Soggetto privato – Contributi a carico dell'erario nazionale e sovranazionale – Omessa realizzazione e mancata rendicontazione – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Rientra nella giurisdizione del giudice contabile l'azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale cagionato da un soggetto privato, beneficiario di un contributo pubblico (a carico sia dell'erario nazionale che di quello sovranazionale) a destinazione vincolata che sia stato volutamente impiegato in modo difforme dagli impegni assunti e, segnatamente, per fronteggiare oneri di ordinaria amministrazione in luogo dell'acquisto dei macchinari strumentali destinati ad una nuova linea produttiva.

26 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 7 aprile 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. N.V. e altri.

Giurisdizione e competenza – Soggetto privato – Contributo regionale a carico del Fondo europeo per il sostegno alle nuove piccole e medie imprese innovative – False fatturazioni – Irrilevanza – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Rientra nella giurisdizione del giudice contabile l'azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno erariale cagionato da un soggetto privato beneficiario di un contributo regionale a carico di un Fondo europeo per il sostegno alle nuove piccole e medie imprese innovative, trattandosi di un contributo di scopo, anche nell'ipotesi in cui siano contestate false fatturazioni per operazioni inesistenti.

27 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 11 aprile 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Magno; Proc. reg. Umbria c. R.A. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Azienda sanitaria – Dirigente medico – Malpractice sanitaria – Incongruo trattamento chirurgico ortopedico – Linee guida – Pretesa osservanza in astratto – Irrilevanza.

C.g.c., art. 1.

La paventata osservanza delle Linee guida, in sede di intervento chirurgico ortopedico, non riveste efficacia esimente dall'addebito erariale contestato ai medici operatori, perché le stesse rappresentano uno schema astratto in cui si inserisce la prestazione sanitaria, ma non sono applicabili in modo automatico ed universalmente uniforme, bensì solo previa valutazione della peculiare situazione clinica e fisica del singolo paziente da cui non si può prescindere.

32 – Sezione giurisdizionale Regione Umbria; sentenza 20 aprile 2023; Pres. Floreani, Est. Mondera, P.M. Amante; Proc. reg. Umbria c. G.O.

Responsabilità amministrativa e contabile – Curatore fallimentare – Illeciti in ambito giudiziario – Appropriazione indebita di somme ricadenti in procedure concorsuali – Illecito erariale – Sussiste.
C.p., artt. 314, 640; c.g.c., art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, art. 30.

Integra illecito erariale a titolo doloso l'appropriazione indebita, perpetrata da curatore fallimentare mediante reiterate condotte fraudolente, di ingentissime somme di pertinenza di procedure concorsuali e consistenti in crediti tributari insinuati e ammessi in dette procedure.

Veneto

24 – Sezione giurisdizionale Regione Veneto; sentenza 12 aprile 2023; Pres. Greco, Est. Alberghini; P.M. Dimita; Proc. reg. Veneto c. L.M. e altri.

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori comunali – Contratti derivati – Assenza di consapevolezza dell'ampiezza del rischio per inadeguata istruttoria – Colpa grave – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 28 dicembre 2001, n. 448, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 41; d.m. economia e finanze, 1 dicembre 2003, n. 389, regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art. 41, c. 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 1.

Sussiste la responsabilità degli amministratori e del responsabile del servizio finanziario del comune la cui condotta gravemente colposa, in occasione delle trattative per la conclusione di un c.d. contratto derivato con una banca, ha determinato, pur non sussistendo le previste condizioni, l'attribuzione all'ente locale della qualità di operatore qualificato in ambito finanziario, con conseguenziale significativa riduzione degli obblighi informativi cui è tenuto l'intermediario finanziario e connessa carenza di adeguata istruttoria, da cui ha, poi, tratto origine, con la stipulazione del contratto in parola, l'esposizione del comune stesso al rischio, non ponderato e non ponderabile, di perdite ingenti.
